



33282-17

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

MAURIZIO FUMO

- Presidente -

CARLO ZAZA

CATERINA MAZZITELLI

- Rel. Consigliere -

PAOLO MICHELI

FERDINANDO LIGNOLA

CAMERA DI CONSIGLIO
DEL 05/04/2017

Ord. n. sez.
463/2017

REGISTRO GENERALE
N.37563/2016

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

c/

FALLIMENTO DELLA DOMAL DI DE LORENZIS & C. SAS,

avverso l'ordinanza del 17/05/2016 del TRIB. LIBERTA' di LECCE

sentita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG

Udit i difensor Avv.;

Letta la requisitoria scritta del P.G., nella persona del dott. Luigi Cuomo, il quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Nell'ambito del procedimento penale, pendente a carico di Scaranello Pasqua e Pino Angela Stefania, quali concorrenti esterne, e a carico di Pino Pasquale, quale amministratore di fatto e successivamente quale "socio occulto" della Domal di De Lorenzis Maria & Co, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, il Tribunale di Lecce, con ordinanza, datata 4 aprile 2016, su istanza presentata, ex art. 316 cod. proc. pen., dal fallimento della Domal di De Lorenzis Maria & Co, in qualità di parte civile, disponeva il sequestro conservativo di alcuni immobili di proprietà delle due donne.

2. A seguito di istanza di riesame, presentata dalle imputate, con ordinanza, non notificata, datata 17 maggio 2016, il Tribunale del Riesame annullava la predetta misura cautelare, disponendo la restituzione dei beni alle aventi diritto.

Il provvedimento veniva motivato anche in considerazione di un precedente provvedimento di sequestro conservativo sui beni delle imputate, concesso con ordinanza del GIP in data 27 ottobre 2014, confermato in sede di riesame e successivamente annullato, con rinvio, con sentenza della Corte di Cassazione, emessa in data 7 maggio 2015, a causa della mancanza della prova del *periculum*, in assenza di una precisa stima dei beni delle imputate, requisito, questo, poi definitivamente ritenuto mancante dal giudice del rinvio, con contestuale annullamento della misura.

Tale vicenda aveva determinato, in occasione della successiva istanza di concessione del sequestro conservativo, l'apposizione da parte del tribunale di una condizione di efficacia della misura, disposta sino alla concorrenza della somma di € 350.000,00, all'espletamento di una perizia estimativa, ancora in corso, al momento della decisione del Tribunale del Riesame.

Quest'ultimo, nel provvedimento impugnato, evidenziava che l'accertamento del c.d. *fumus boni iuris*, nella materia *de qua*, doveva essere limitato all'accertamento della pendenza del procedimento penale e della sussistenza di un'imputazione, valutazione comunque assorbita nel caso di specie dal decreto di citazione a giudizio delle prevenute, intervenuto nelle more; quanto all'ulteriore requisito del c.d. *periculum*, osservava il Tribunale, sulla scorta delle indicazioni fornite in precedenza dai giudici di legittimità, che non vi era sproporzione tra le disponibilità patrimoniali del debitore e l'ammontare del debito e che non vi era fondata ragione di ritenere che le garanzie del credito si potessero disperdere.

3. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la parte civile Fallimento Domal.

Parte ricorrente espone che il processo penale, nell'ambito del quale era stato emesso il provvedimento di sequestro conservativo, riguarda reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, fattispecie entrambe aggravate, per la ricorrenza di un danno di rilevante

entità, coincidente con circa due milioni di euro. Assume inoltre che, a seguito dell'istanza di riesame, era stata fissata un'udienza camerale al 17 maggio 2016, senza comunicazione alcuna alla curatela del fallimento, dopo di che era stato emesso il provvedimento impugnato. Tale provvedimento, secondo il fallimento ricorrente, sarebbe illegittimo, per la mancata instaurazione del contraddittorio, specificatamente per la violazione delle disposizioni di cui agli art. 127, 178 lett. c) e 324 cod. proc. pen., dal cui combinato disposto si evince che la parte civile avrebbe dovuto essere avvisata. La mancanza di tale avviso alla parte civile, parte interessata, venuta casualmente a conoscenza dell'evoluzione della presente vicenda processuale, determinerebbe la nullità dell'ordinanza impugnata. A sostegno delle proprie ragioni il fallimento richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in tema di sequestro conservativo, la parte civile che ha chiesto ed ottenuto la misura, a pena di nullità del provvedimento ex art. 178 cod. proc. pen., ha diritto all'avviso di fissazione dell'udienza di trattazione della richiesta di riesame (Sez. II n. 40831 del 2007 e n. 11887 del 2006).

4. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, considerato il fatto che la parte civile non è legittimata a proporre il ricorso per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato l'ordinanza di sequestro conservativo disposto a favore della stessa parte civile (*Sez. U, Sentenza n. 47999 del 25/09/2014 Cc. (dep.20/11/2014) Rv. 260895*).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Esposte tali brevi premesse circa lo svolgimento del procedimento, si osserva che la decisione sul predetto ricorso richiede la risoluzione del punto di diritto, implicante l'accertamento o meno della facoltà della parte civile di presentare ricorso per cassazione avverso il provvedimento di annullamento del sequestro conservativo, precedentemente ottenuto su richiesta della medesima parte civile. Come è noto, la pronuncia delle Sezioni Unite, sopra ricordata, ha risolto in senso negativo il contrasto giurisprudenziale relativo alla questione.

Per la precisione, le Sezioni Unite, hanno dato atto che i contrasti giurisprudenziali coinvolgevano esclusivamente la ricorribilità o meno per cassazione dell'ordinanza di revoca, con riguardo, non al contenuto del provvedimento, ma alla violazione del principio del contraddittorio, come, per l'appunto, nella fattispecie, oggetto di disamina.

Le argomentazioni, a sostegno delle contrapposte opinioni, antecedenti all'anzidetta pronuncia sono le seguenti.

2. L'orientamento, che ritiene insussistente tale legittimazione, si fonda sul disposto dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., che non annovera tra i soggetti legittimati la parte civile. Il secondo comma, si sostiene, è una specificazione del primo, con la conseguenza che il ricorso per cassazione può essere proposto solo dai soggetti di cui al comma 1, tra i quali non c'è la parte civile. E ciò considerato, altresì, il fatto che il secondo comma della predetta

disposizione consente il ricorso per cassazione diretto solo contro i decreti, non contro le ordinanze, quale, per l'appunto, il provvedimento impositivo del sequestro conservativo, e benché l'art. 318 cod. proc. pen. preveda la legittimazione a proporre l'istanza di riesame in capo a "chiunque abbia interesse". Si tratterebbe di una discrasia solo apparente e di un modello coerente con l'accessorietà nel processo penale dell'azione civile e per di più conforme all'interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale, con ordinanza n. 424 del 1998, con la quale è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, sollevata in relazione al combinato disposto di cui agli art. 318, 322 bis e 325 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente alcun mezzo di impugnazione alla parte civile contro il provvedimento di diniego del sequestro conservativo. E ciò in considerazione del fatto che non è precluso alla parte civile di agire in sede propria per il conseguimento della propria pretesa.

3 L'orientamento giurisprudenziale contrario(quello non condiviso dalle Sezioni Unite), implicante la ricorribilità ad opera della parte civile del provvedimento di revoca del sequestro conservativo, si fonda su un'interpretazione sistematica dell'art. 325, comma primo, cod. proc. pen., nel contesto complessivo delle misure cautelari, in relazione con l'art. 318 cod. proc. pen., implicante la possibilità di proposizione della richiesta di riesame, in capo a chiunque abbia interesse e, quindi, anche in capo alla stessa, soggetto originario istante. Tale tesi richiama, a conferma dell'assunto favorevole, profili legati al diritto di difesa costituzionalmente garantito.

4. Le Sezioni Unite, con la predetta pronuncia, hanno, come è noto, aderito al primo orientamento, elaborando ulteriormente l'intera materia. Esse hanno infatti ritenuto che l'art. 318, primo comma, cod. proc. pen.- richiamato dalla tesi opposta, quale argomento principale, a sostegno della ricorribilità per cassazione - nel prevedere la possibilità di proporre l'istanza di riesame, in capo a chiunque vi abbia interesse, a norma dell'art. 324 cod. di rito, va interpretato come attinente ai soli casi in cui la richiesta della parte civile sia stata solo assentita parzialmente nel provvedimento di base. Secondo le Sezioni Unite, verrebbe in considerazione esclusivamente l'interesse sostanziale(coincidente con la posizione di chi riceve un pregiudizio dal provvedimento) e non già l'interesse ad impugnare. E ciò in ossequio al principio esposto nell'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen.. Il provvedimento di diniego della misura, anche parziale, dunque pacificamente è ritenuto non impugnabile ad opera della parte civile, la quale potrà far valere le sue ragioni avanti al giudice civile, il che induce ad escludere la legittimazione della stessa a proporre riesame anche nel caso in esame, connotato dalla preventiva concessione del sequestro conservativo. Tanto più considerata l'assenza di censure, sotto il profilo costituzionale, in virtù del c.d. *favor separationis* tra azione civile e azione penale, emergente dalla predetta ordinanza emessa dalla Consulta. Le Sezioni Unite proseguono, nel percorso logico sotteso alla loro esegesi, richiamando la disciplina, dettata dal Capo II dello stesso Titolo II, del sequestro preventivo, altra misura cautelare reale; invero, l'art. 322 e l'art. 322 bis individuano, quali soggetti legittimati a proporre istanza di riesame e appello(mezzo di impugnazione non previsto per il sequestro conservativo), l'imputato, il suo

difensore, la persona alla quale sono state sequestrate le cose e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, soggetti, tutti, legittimati espressamente a proporre appello anche avverso il provvedimento di revoca del sequestro emesso dal pubblico ministero. Al proposito, la Corte menziona il capo III, intitolato "Impugnazioni" e inclusivo di una disciplina generale, come tale, valevole per ogni procedura. L'art. 324, richiamato anche dall'art. 318 cod. proc. pen., disciplina il procedimento di riesame: secondo le Sezioni Unite, solo il settimo comma sarebbe riferibile in via esclusiva al sequestro preventivo. Invero, l'art. 324 codice di rito, nell'indicare quali soggetti destinatari degli avvisi della fissazione dell'udienza in camera di consiglio il pubblico ministero, il difensore dell'imputato e la persona che ha proposto la richiesta, non evoca in alcun modo la parte civile, il che costituirebbe un'ulteriore conferma dell'esclusione della partecipazione al procedimento in questione della stessa, sia che si tratti di sequestro conservativo, sia che si tratti di sequestro preventivo. Le Sezioni Unite osservano altresì che l'art. 325, primo comma, cod. proc. pen., relativo alla possibilità di proporre ricorso per cassazione, riveste anch'esso una portata generale: in tale precetto legittimati a ricorrere contro le ordinanze, emesse a norma dell'art. 322 bis e 324 (disposizione, quest'ultima, che ricomprende anche le ordinanze, emesse a seguito di riesame, contro il provvedimento che dispone il sequestro conservativo) sono esclusivamente il pubblico ministero, l'imputato o il suo difensore, la persona alla quale sono state sequestrate le cose e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione. Anche in questo caso, dunque, la parte civile non è ricompresa nel novero dei soggetti legittimati a proporre ricorso per cassazione. Conseguono, secondo le citate Sezioni Unite, le seguenti conclusioni:

h

a) la parte civile non è legittimata a proporre istanza di riesame ai sensi dell'art. 318 cod. proc. pen. (la soluzione inversa darebbe per scontata anche la proposizione dell'istanza avverso il provvedimento di diniego della misura); la disposizione va interpretata nel senso che la legittimazione debba essere attribuita solo all'imputato ed al responsabile civile, al pubblico ministero e a chiunque possa vantare un diritto sulla cosa in sequestro e a tutti coloro, compresi i creditori, che possano ricevere un pregiudizio dalla misura cautelare. Il tutto è avvalorato dalla ordinaria diversità tra il soggetto che ha richiesto la misura ed il soggetto legittimato alla presentazione del riesame, sicché il mezzo concesso potrebbe essere esclusivamente l'appello, previsto espressamente in relazione al sequestro preventivo (art. 322 bis cod. proc. pen.). E ciò in evidente correlazione con le finalità pubblicistiche, connesse alla prevenzione degli illeciti, di quest'ultimo istituto.

b) in caso di fissazione dell'udienza, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 324 e 127 cod. proc. pen., su un piano normativo, la parte civile non ha diritto alla comunicazione dell'avviso della predetta fissazione; e ciò in considerazione del disposto di cui all'art. 324 cod. proc. pen., che prevede una procedura "partecipata" e la comunicazione dell'avviso solo al pubblico ministero, al difensore e a chi ha proposto la richiesta di sequestro.

5. In conclusione, mentre per il sequestro preventivo sono previsti due mezzi di impugnazione, ossia, ex art. 322 cod. proc. pen, il riesame contro il decreto che dispone il sequestro e, ex art. 322 bis cod. proc. pen., l'appello sia contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo che contro il decreto di revoca della misura, per il sequestro conservativo, il riesame, nonostante i contrari orientamenti giurisprudenziali di legittimità, è consentito solo all'imputato, al responsabile civile e a chi può ricevere un pregiudizio. Solo, nella parte in cui non si include l'avviso alla parte civile, si potrebbe dubitare della legittimità dell'art. 324 quarto comma cod. proc. pen., ma a ciò, come danno atto le Sezioni Unite, ha supplito il "diritto vivente", includente l'obbligo dell'avviso, oramai non più discutibile. Da ultimo, aggiungono le Sezioni Unite, trarre dal combinato disposto di cui agli art. 318 e 325 codice di rito il diritto della parte civile di proporre ricorso per cassazione si scontra con il dato letterale, includente nel primo comma dell'art. 325 cod. proc. pen., esclusivamente l'imputato, il suo difensore, il pubblico ministero, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla sua restituzione, secondo lo stesso modulo previsto e per il sequestro preventivo.



6. Tanto premesso, si osserva innanzitutto che la problematica in questione, ad avviso di questo collegio, merita ulteriore approfondimento e rielaborazione. Invero, il tema coinvolge, per un verso, il ruolo della parte civile nell'ambito del processo penale e, sotto altro profilo, l'impostazione dell'interpretazione, necessariamente anche sistematica, in ossequio ai principi generali, preposti alla disciplina del processo penale, dell'osservanza della letteralità delle singole disposizioni e del principio della tassatività del regime delle impugnazioni(art. 568, primo comma, cod. proc. pen.), indicativo dei casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e dei mezzi con cui i medesimi possono essere impugnati. Quanto al primo profilo, pur tenendosi conto delle esigenze, sottese al c.d. *favor separationis*, connesse essenzialmente alla necessaria speditezza dell'accertamento della responsabilità penale, in considerazione delle esigenze di ordine pubblico, non va pretermessa la considerazione dell'impulso e del contributo, anche a tali fini, provenienti dalla partecipazione al processo del soggetto danneggiato. Che il processo penale sia connotato dai due poli, costituiti dalla pubblica accusa e dalla parte civile, è riconducibile alla struttura stessa del meccanismo processuale. Parimenti, è strettamente connaturata a tale prospettiva la rivalsa risarcitoria della parte lesa, che richiama inevitabilmente un'esigenza cautelare patrimoniale, in vista dell'efficacia in concreto delle misure approntate dall'ordinamento per l'eliminazione degli effetti, a livello individuale, oltre che su un piano pubblicistico, della consumazione dell'illecito. Quest'ottica deve necessariamente tendere al raggiungimento di un equilibrio, connesso altresì al mantenimento del contributo della parte civile, in ipotesi importante, anche nell'ambito del giudizio di legittimità, in ossequio, del resto, al principio del "giusto processo", implicante un particolare *favor* per l'unione dei procedimenti e la conseguente elisione, sia di una proliferazione di giudizi, avanti al giudice civile, fatte salve le successive pretese di quantificazione della lesione sul piano patrimoniale, sia di un disagio inevitabile, conseguente

al trasferimento dell'azione civile, esercitata dapprima nella sede penale. Di questo il sistema normativo, nel suo complesso, dà atto, proprio tramite la previsione della misura in questione, l'art. 316, secondo comma, cod. proc. pen., che prevede, invero, la possibilità, ad opera della parte civile, di chiedere il sequestro conservativo dei beni dell'imputato o del responsabile civile, secondo quanto previsto dal comma primo, inerente alle garanzie patrimoniali per il pagamento delle somme dovute all'erario dello Stato a vari titoli. L'importanza di tale disposizione va vista anche in relazione al terzo comma, secondo cui il sequestro disposto a richiesta del pubblico ministero giova anche alla parte civile, implicitamente indicativo di un'inevitabile duplicità della garanzia, in vista della tutela di interessi sia pubblici sia privati. Queste semplici linee sistematiche devono essere tenute in considerazione, onde valutare se un'interpretazione restrittiva, quale quella fatta propria dalle Sezioni Unite, sia effettivamente coincidente con la *ratio legis*, al di là del mero involucro verbale della lettera della legge.

Una tutela limitata alla fase iniziale dell'iniziativa della parte civile, poi interrotta nella sua evoluzione processuale, non può, a parere del collegio, coincidere con la volontà legislativa, la cui interpretazione, pur inizialmente letterale, va operata, districandosi l'interprete fra varie tecniche di formulazione delle norme, in ipotesi pur prospettabili ed utilizzabili senza preclusioni di sorta.

7. A tale premessa va aggiunta un'altra considerazione. Dallo studio della materia, come delineata dalla pronuncia delle Sezioni Unite, si trae un'agevole conclusione: i profili, trattati nella predetta pronuncia, attinenti alla facoltà della parte civile di proporre istanza di riesame ex art. 318 cod. proc. pen., al diritto della stessa di ricevere la comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, contemplata dall'art. 324 cod. proc. pen, ed alla facoltà di presentare ricorso per cassazione, sono profili strettamente legati fra loro, anche su un piano concettuale, a prescindere dal "diritto vivente", peraltro, anch'esso, non sprovvisto di significato, come meglio si preciserà nel prosieguo. In altri termini, risulta conseguenziale dare a tutti i quesiti, riguardanti questi tre profili, una risposta univoca, di segno affermativo o contrario.

8. A questo punto pare opportuno delineare la particolarità e, nel contempo, la diversità del sistema di impugnazioni, previsto nell'ambito delle misure cautelari di natura reale, rispetto al sistema delle misure coercitive personali, come delineato dagli art. 309 e seg. cod. proc. pen.. In tale contesto, sviluppato maggiormente con la disciplina del sequestro preventivo, al quale correttamente le Sezioni Unite hanno fatto riferimento, quale termine di paragone, il "riesame" emerge, oltre che quale mezzo di gravame esercitabile da colui che è destinatario della misura e in tale qualità assoggettato alla stessa, quale mezzo di impugnazione immediato, non condizionato alla formulazione di motivi, come, per l'inverso, l'appello. Il riesame, riguardante profili di merito e di legittimità, così come si desume dalla dizione, contenuta nell'art. 322 cod. proc. pen., "anche nel merito", è connotato dall'assenza di un contraddittorio anticipato ed è pienamente devolutivo, essendo svincolato dalla deduzione di motivi. In tale mezzo di impugnazione è ravvisabile uno "strumento" puramente difensivo,

azionabile dall'imputato e dal suo difensore, oltre che dal soggetto, terzo, che ha "subito" il sequestro e che vanta, mediante l'allegazione di un "diritto" o di una "pretesa" alla restituzione del bene, una posizione giuridica autonoma rispetto al bene, oggetto di sequestro. L'appello, viceversa, previsto, esclusivamente in tema di sequestro preventivo dall'art. 322 bis cod. proc. pen., è consentito anche al pubblico ministero, portatore di esigenze contrarie di cautela, nell'interesse dello Stato e, come si è visto, anche, in via indiretta, dell'eventuale soggetto danneggiato, coincidente con il ruolo rivestito dalla parte civile. L'esclusione di quest'ultima, come ha già rilevato la giurisprudenza in passato, è agevolmente spiegabile, tramite il riferimento alla fase delle indagini preliminari, ancora non connotata dalla costituzione della parte civile.

9. L'art. 318 cod. proc. pen., sul quale ora dev'essere appuntata l'attenzione, quale mezzo di gravame, prevede anch'esso il "riesame" "anche nel merito", in quanto tale ricomprensivo anche del vizio tipico di legittimità, riconducibile alla "violazione di legge", e "naturalmente" estensibile ad una successiva fase di legittimità. Basti pensare, a questo proposito, che non avrebbe avuto senso alcuno la specificazione dell'inclusione anche del merito, se non in previsione di una successiva restrizione dell'ambito delle censure, in una fase successiva, ai soli vizi di legittimità. La particolarità della disposizione consiste nell'attribuzione espressa della legittimazione a "chiunque vi abbia interesse", dizione congiunta all'ulteriore previsione, di natura strettamente procedimentale, del richiamo delle disposizioni contenute nell'art. 324 cod. proc. pen.. Ebbene, nella tecnica legislativa generale l'adozione del termine "chiunque" è tipicamente indicativa dell'estensione, secondo gli intenti del legislatore, della legittimazione, sotto un profilo soggettivo. Ad ulteriore chiarimento, si pensi, su un piano processualistico civile, all'opposizione di terzo ordinaria, disciplinata dall'art. 404 cod. proc. civ.. L'esemplificazione non è casuale, se si considerano, non solo le ingerenze dei profili trattati sulla partecipazione al procedimento del soggetto danneggiato, ma anche l'indicazione, nella normativa, citata da ultimo, inerente al sequestro preventivo, dei soggetti, terzi, colpiti da misure coercitive di natura reale. La disposizione, citata come semplice termine di raffronto, prevede la possibilità di esercizio di tutela per il terzo titolare di un diritto incompatibile con la sentenza impugnata passata in giudicato. Si tratta, in altri termini, della legittimazione attribuita a soggetti che non abbiano acquistato in alcun modo la qualità di parte del giudizio per effetto della loro costituzione, ossia terzi estranei, all'evidenza titolari di un interesse sostanziale e non meramente processuale. Con ciò si vuol dire che il riferimento, nell'art. 318 cod. proc. pen., a chiunque abbia un interesse, per la sua portata amplificatrice, certamente ricomprende il terzo titolare di un interesse sostanziale (identificato nella disciplina del sequestro preventivo quale soggetto che ha subito il sequestro o che vanti una posizione autonoma giuridicamente tutelabile, rispetto al bene assoggettato alla misura). Per ciò solo, dunque, non può escludersi il soggetto che già fa parte, in qualche modo, del procedimento, ossia la parte civile, che abbia proposto l'istanza di sequestro conservativo, come espressamente previsto dall'art. 316, secondo comma, cod. proc. pen.. Essa è titolare di

legittimazione processuale, coincidente con un interesse, appunto processuale, derivante dalla formulazione pregressa dell'istanza di sequestro e inevitabilmente coincidente anche con un interesse sostanziale, legato al prevedibile pregiudizio futuro del danneggiato a seguito della dispersione delle garanzie patrimoniali. Tutto, ovviamente, in osservanza del disposto di cui all'art. 568, quarto comma, cod. proc. pen., secondo il quale l'impugnazione dev'essere necessariamente sorretta dalla sussistenza di un interesse.

10. Le differenziazioni esistenti tra i due istituti (la disciplina del sequestro preventivo rimanda, per la proposizione della richiesta di riesame, a soggetti esattamente individuati, mentre quella del sequestro conservativo rimanda ad una categoria generale di soggetti connotati esclusivamente dalla titolarità dell'interesse) sono innegabili e devono poter trovare una spiegazione, verosimilmente connessa all'avanzamento delle varie fasi processuali ed all'ingresso nel processo della parte privata, coincidente con il soggetto danneggiato, con conseguente esigenza di ricomprendere, in un ambito soggettivo più ampio, anche i soggetti, dapprima individuati, che subiscono pregiudizio, in qualche misura, dall'applicazione della misura, oltre le parti già presenti nel processo. In tale contesto, va riconosciuta alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 325, codice di rito, una portata generale, anziché una valenza implicante una mera specificazione del primo comma. In tal modo la disposizione in questione si ricollega alle disposizioni, citate, contenute nell'art. 318, codice di rito, in una progressione normativa degli art. 316, 318, 324, 325, sequela normativa da interpretarsi, secondo direttrici sistematiche e non strettamente letterali. Nella sostanza: se la parte civile può chiedere la misura del sequestro conservativo(art. 316) e può proporre riesame(art. 318), costituirebbe un'aporìa del sistema non riconoscerle il diritto alla proposizione del ricorso per cassazione, oltre a determinare un'evidente violazione del disposto di cui all'art. 24 Cost.. E ciò in considerazione del fatto che da tale principio deriva il necessario riconoscimento a coloro che hanno un interesse specifico del diritto di agire in giudizio. Ne deriva un'inevitabile attenuazione del c.d. *favor separationis* e delle sue conseguenze. Sempre alla luce di tali considerazioni generali, va poi evidenziato che il riferimento, contenuto nel secondo comma, citato, dell'art. 325, codice di rito, al "decreto" e non anche alla "ordinanza", non può essere "ipervalutato" ai fini ermeneutici, dovendo certamente attribuirsi maggior peso alla ~~co~~^{er}erenza sistematica piuttosto che alla pura e semplice espressione testuale.

11. Ulteriore problematica da affrontare è inevitabilmente quella legata al contenuto del provvedimento suscettibile di riesame. La disposizione dell'art. 318 cod. proc. pen. contiene un espresso riferimento all'ordinanza di sequestro conservativo, per cui comunemente si esclude la possibilità di riesame avverso un provvedimento negativo. Tale interpretazione- pur, in ipotesi, eludibile tramite l'identificazione dell'ordinanza di sequestro conservativo, quale provvedimento pertinente a tale oggetto -risulta indirettamente avvalorata dall'espressa previsione, nell'ambito della disciplina relativa al sequestro preventivo, segnatamente nell'art. 322 bis cod. proc. pen., della possibilità di appello avverso il decreto di revoca, oltre che contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo. Cionondimeno, assunta la portata pregnante

della lettera della norma, si deve prospettare la possibilità di un riesame avverso l'ordinanza, con la quale il giudice ha disposto la misura conservativa, il che non può, come riconosciuto anche dalla stessa Corte, non includere l'ipotesi di un provvedimento parzialmente negativo e, inevitabilmente, nel grado successivo di legittimità, se consentito, il provvedimento implicante la caducazione dell'originario provvedimento di concessione della misura. Relativamente poi al secondo ordine di conclusioni, si osserva che la disciplina dell'avviso, non distante dal c.d. "diritto vivente", trova conferma nella disposizione contenuta nell'art. 324, secondo comma, cod. proc. pen., secondo cui, nel caso in cui la richiesta sia stata proposta da altra persona, ossia da altro soggetto, rispetto all'imputato ed al suo difensore, quest'ultima risulta destinataria dell'avviso. Nel contempo, proprio da tale disposizione, si ricava una conferma indiretta della "riserva" del mezzo del riesame al soggetto, originario richiedente la misura.

Si trova così conferma normativa, sia pure secondo riferimenti basati su categorie generali di soggetti, della necessità dell'inoltro della comunicazione di avviso della fissazione dell'udienza alla parte civile.

Ciò, per di più, risulta avvalorato, dal fatto che l'art. 324 cod. proc. pen. contiene un riferimento espresso al procedimento in camera di consiglio, disciplinato dall'art. 127 cod. proc. pen., procedimento nell'ambito del quale è prevista la partecipazione delle "parti" del processo e, dunque, conseguentemente, della parte civile.

12. A questo punto occorre procedere alla disamina dell'ultimo passaggio, relativo, in senso stretto, all'ammissibilità del ricorso per cassazione ad opera della parte civile contro le ordinanze conclusive della fase del riesame pertinenti a sequestro conservativo. La tesi negativa è incentrata essenzialmente come si è anticipato sull'individuazione degli art. 324 e 325 cod. proc. pen., quali elementi di una disciplina generale, applicabile sia al sequestro conservativo che al sequestro preventivo. Tale assunto si fonda su un dato formale, relativo alla collocazione della disciplina normativa, costituita, nel caso di specie, da un capo III del titolo II, successivo al capo II, relativo al sequestro preventivo, ed al capo I, relativo al sequestro conservativo. Sotto altro profilo, la ripetizione pedissequa, nell'art. 325, primo comma, cod. proc. pen., dell'indicazione degli stessi soggetti, individuati nell'art. 322 bis cod. proc. pen. in relazione all'appello (disposizione accomunata, con riferimento ai provvedimenti, emessi, sotto forma di ordinanza, a seguito di istanza di riesame ai sensi dell'art. 324 codice di rito), fa trasparire, in modo evidente, un modello, coincidente con la disciplina del sequestro preventivo. Le stesse Sezioni Unite, tuttavia, pur assumendo la portata generale della disciplina procedimentale degli art. 324 e 325 cod. proc. pen., confermano la riferibilità esclusiva all'istituto del sequestro preventivo dell'art. 324, settimo comma, cod. proc. pen., in quanto pertinente alla revoca parziale del decreto di sequestro, atto non assumibile in materia di sequestro conservativo, espressamente previsto in via esclusiva nella forma dell'ordinanza (art. 318 cod. proc. pen.), tant'è che è ormai comunemente riconosciuta l'ammissibilità del ricorso diretto per cassazione, per *saltum*, disciplinato dall'art. 325 II comma cod. proc. pen., solo avverso il decreto che dispone il sequestro preventivo, con esclusione del sequestro

conservativo. Proprio tale riferimento e l'inserimento della disciplina in un capo successivo, e non già in un titolo terzo autonomo, dovrebbero indurre ad una conclusione inversa, connotata da una limitazione della disciplina in questione, relativa alle impugnazioni, all'istituto del sequestro preventivo. E che tale prospettazione- a prescindere dall'assenza di una lesione effettiva del diritto di difesa della parte civile esclusa dalla Consulta sulla base della possibilità della stessa di rivolgersi al giudice civile -sia praticabile, su un piano concettuale, si desume dal richiamo all'art. 324, riconducibile ad un rapporto per *relationem*, a livello esclusivamente processuale, contenuto nell'art. 318 cod. proc. pen. .

13. Alla luce di siffatte considerazioni, l'ordinanza, emessa a seguito dell'istanza di riesame ex art. 318 cod. proc. pen., assume una valenza autonoma, distaccata dalla normativa successiva, costituita dall'art. 325 cod. proc. pen., valevole per il pubblico ministero, l'imputato, il suo difensore e la persona che ha subito il sequestro del bene ed il soggetto che vanta pretese di restituzione del predetto bene.

Stando così le cose, non può non essere riconosciuto a parere di questo collegio il diritto della parte civile- certamente rientrante nella categoria dei soggetti titolari di un interesse processuale, come istante, e sostanziale, quale soggetto danneggiato -alla proposizione del ricorso per cassazione, ai sensi della normativa generale. contenuta nell'art. 127 settimo comma cod. proc. pen., in relazione al primo comma, indicativo dell'avviso alle "parti, alle altre persone interessate e ai difensori".

Non v'è dubbio, infatti, che, fra le parti, in mancanza di distinzione alcuna, così come sancito dall'art. 568 terzo comma cod. proc. pen., si debba ricomprendere anche la parte civile, indubbio soggetto protagonista del processo penale.

14. Sulla base di tutte le argomentazioni sopra esposte, si ritiene inevitabile sottoporre nuovamente alle Sezioni Unite il quesito relativo alla legittimazione della parte civile a ricorrere per cassazione contro il provvedimento che, in sede di riesame, abbia annullato o revocato il provvedimento di sequestro conservativo disposto, a suo tempo, a favore della stessa.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso il 5/04/2017

Il Consigliere Estensore

Caterina Mazzitelli



Il Presidente

Maurizio Fumo

